

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 139 di data 12 ottobre 2017.

Oggetto: Approvazione della delega conferita dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette nei confronti del Parco, per la realizzazione di stazioni di ricarica e-bike all'interno del territorio del Parco.

La Provincia Autonoma di Trento da tempo definisce le proprie politiche territoriali con un'attenzione particolare verso l'ambiente, con l'obiettivo di realizzare un percorso di sviluppo improntato sui criteri di sostenibilità e di salvaguardia dello straordinario patrimonio ambientale che caratterizza il nostro territorio.

Uno dei principali settori in cui si sono dirette le scelte e gli impegni dell'Amministrazione provinciale è quello di promuovere nuove strategie per una mobilità sostenibile in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile. In tale prospettiva la mobilità ciclistica (oltre a quella pedonale) è, per eccellenza, ecologica, rispettosa dell'ambiente e favorisce la tutela della salute.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ha avviato un progetto che prevede l'attuazione di una rete di stazioni di ricarica e-bike all'interno del territorio dei Parchi del Trentino al fine di promuovere ed incentivare sistemi di mobilità sostenibile in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati dai documenti provinciali quali il PA.S.SO (Patto per lo sviluppo sostenibile 2010-2020) il PEAP (Piano energetico ambientale provinciale), il PSP (Piano di sviluppo provinciale) e dalla strategia di turismo sostenibile denominata TurNat (TURismo/NATura) nel sistema dei Parchi e delle Reti di Riserva.

L'obiettivo del progetto è l'incentivazione dell'uso della bicicletta elettrica come mezzo di spostamento all'interno dei Parchi al fine di ridurre gli impatti negativi prodotti dai tradizionali mezzi di trasporto e garantire al turista visitatore un'esperienza autentica tutelando l'ambiente e la vivibilità dei luoghi stimolando, al contempo, le economie locali all'insegna della sostenibilità e della qualità.

In particolare, tenendo conto dei principi di efficienza, economicità e buona amministrazione, l'intervento si configura come una sperimentazione in un'ottica di un turismo sostenibile che sa valorizzare i territori nel rispetto dell'ambiente e dei beni comuni che l'ente pubblico è chiamato a gestire.

In riferimento a quanto sopra, il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della PAT, con nota n. 542294 del 5/10/2017, nostro prot. n. 4475 del 6/10/2017, ha chiesto al Parco la disponibilità ad accettare la

delega per la realizzazione delle opere relative all'attuazione di stazioni di ricarica di e-bike nel proprio territorio.

Le postazioni di ricarica e-bike saranno ubicate presso i principali rifugi e/o malghe all'interno del territorio del Parco e dovranno essere realizzate secondo le indicazioni della scheda di descrizione del progetto allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI RICARICA E-BIKE NEL TERRITORIO DEL PNAB).

L'individuazione delle strutture ricettive, in un numero massimo di 10, che risultano idonee alla realizzazione dell'intervento e la scelta delle soluzioni più adatte per ognuna di esse, dovranno essere condivise con il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento che a fronte della delega per la realizzazione degli interventi, trasferirà al Parco Naturale Adamello Brenta una somma prevista per la spesa complessiva di € 25.000,00, comprensiva di oneri fiscali e ogni altra spesa che si richiede per la realizzazione di quanto descritto.

Pertanto, in coerenza con quanto deciso dalla Giunta esecutiva del Parco nella seduta del 6 ottobre 2017, si rende necessario adottare la delega conferita dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento nei confronti del Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione di n. 10 postazioni di ricarica e-bike, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B - DISCIPLINA DELLA DELEGA).

Infine, il progetto prevede che il servizio di ricarica venga effettuato utilizzando la rete e la disponibilità energetica della struttura che aderisce all'iniziativa, assicurando il servizio a titolo gratuito. Si prevede, dunque, che venga sottoscritta un'apposita convenzione con i gestori delle strutture interessate dal progetto al fine di assicurare il servizio sopra citato. Pertanto si rende necessario, con il presente provvedimento, approvare uno schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale, tra il Parco, e i gestori delle strutture interessate. (Allegato C - SCHEMA DI CONVENZIONE).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 27 gennaio 2017, che approva il Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017- 2019 del medesimo Ente;

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15 dicembre 2016 *"Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale"*;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1223 di data 28 luglio 2017, che approva l'assestamento del Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Ente Parco naturale Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1224 di data 28 luglio 2017, che approva la Variante al Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la scheda di descrizione del progetto allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI POSTAZIONI DI RICARICA E-BIKE NEL TERRITORIO DEL PNAB);
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la delega conferita dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento nei confronti del Parco Naturale Adamello Brenta per la realizzazione di n. 10 postazioni di ricarica e-bike, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B - DISCIPLINA DELLA DELEGA);
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale, tra il Parco, e i gestori delle strutture interessate (Allegato C - SCHEMA DI CONVENZIONE);
4. di autorizzare il Sostituto Direttore dell'Ente, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, pro

tempore, alla sottoscrizione della delega e della convezione, ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;

5. di far fronte alla spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in euro 25.000,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con una prenotazione di spesa di pari importo al capitolo 2640 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
6. di accertare, al perfezionamento del conferimento della delega, l'introito derivante dal presente provvedimento da parte del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento, pari a € 25.000,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, al capitolo 500 articolo 2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
7. di precisare che gli atti di impegno discendenti dalla prenotazione di cui al punto 5. del dispositivo, potranno essere assunti in corrispondenza dei singoli e specifici atti gestionali da parte della struttura competente, con i quali si indicheranno i termini per l'individuazione del soggetto creditore, della quantificazione del credito esigibile e la determinazione del termine utile per la liquidazione dello stesso;
8. di precisare che gli atti di impegno discendenti dalla prenotazione di cui al punto 5. del dispositivo, potranno essere assunti in corrispondenza della sottoscrizione della relativa convenzione.

MV/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Avv. Joseph Masè

DISCIPLINA DELLA DELEGA
tra la Provincia autonoma di Trento
ed il Parco Naturale Adamello Brenta

Oggetto: realizzazione di stazioni di ricarica per e-bike nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.

- 1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", al PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, di seguito denominato "Ente delegato", la realizzazione di stazioni di ricarica per e-bike nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta. Le attività andranno svolte secondo quanto riportato nel "Programma della delega" allegato alla presente disciplina di delega quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia.
- 3) La Provincia individua nel Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente", il referente per i rapporti con l'Ente delegato.
- 4) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato prioritariamente secondo le modalità contenute nel presente atto e sulla base delle indicazioni che saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente le proprie responsabilità.
- 5) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).
- 6) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
- 7) La Provincia vigilerà affinché le attività di cui al punto 1) della presente disciplina di delega siano svolte con la massima diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato in tutto o in parte dalla responsabilità per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati. La Provincia fornirà all'Ente delegato, anche per le vie brevi, tutte le opportune indicazioni che si rendono necessarie alla realizzazione del progetto ed effettuerà appositi controlli sugli stati di avanzamento dei lavori.
- 8) Per i fini di cui al precedente punto 7) il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso designati hanno facoltà di eseguire i relativi controlli a spese della Provincia, mentre l'Ente delegato si obbliga a consentire le suddette verifiche.

- 9) Con riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli del delegante.
- 10) Rimane a carico dell'Ente delegato il pagamento di eventuali interessi ed indennizzi pretesi dai terzi creditori per il ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi ad esso imputabili.
- 11) Il costo dell'iniziativa di cui all'oggetto ammonta a presunti Euro 25.000,00.= comprensivi di oneri fiscali e di ogni altra spesa richiesta per l'esecuzione delle attività. Scostamenti in aumento rispetto alla spesa complessiva suindicata, non sono ammessi se non previa tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente ed autorizzazione e finanziamento da parte della Provincia con apposita determinazione.
- 12) L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento l'intero progetto, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro il 31 dicembre 2017.
- 13) L'Ente delegato è tenuto a presentare la rendicontazione finale dell'attività in oggetto entro 6 (sei) mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
- 14) I termini stabiliti dal presente disciplinare di delega possono essere prorogati con atto del Dirigente provinciale referente, previa richiesta motivata dell'Ente delegato.
- 15) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.
- 16) La Provincia provvede al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle attività delegate, con versamenti anticipati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, in relazione al relativo fabbisogno di cassa bimestrale fino ad un massimo del 95% di tale somma. Il saldo della relativa somma verrà corrisposto dalla Provincia all'Ente delegato, ad avvenuto invio del provvedimento dell'organo competente di approvazione del rendiconto delle entrate accertate e delle spese impegnate contenente la descrizione dell'attività svolta rispetto a quella programmata ed allegando la documentazione giustificativa della spesa sostenuta. L'Amministrazione provinciale con proprio provvedimento provvederà all'eventuale conguaglio in caso di minori spese sostenute e documentate.
- 17) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega. Sono fatti salvi i corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese da personale operaio da dedicare appositamente alla realizzazione dell'opera in oggetto.
- 18) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta con apposito provvedimento, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti con la presente disciplina di delega e di quelli derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti,

anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque modo la buona riuscita delle attività oggetto della delega.

- 19) Qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al punto precedente, l'Ente delegato è tenuto a rimborsare il maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad Ente diverso.
- 20) Nel caso di revoca della delega per pubblico interesse, la Provincia procederà al pagamento all'Ente delegato delle spese effettivamente sostenute in relazione alla cessazione dei rapporti contrattuali posti in essere dall'Ente delegato stesso nell'espletamento delle attività delegate.
- 21) Le controversie relative all'interpretazione delle clausole concernenti la presente delega che potranno sorgere tra la Provincia e l'Ente delegato, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dall'Ente delegato ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 139 di data 12 ottobre 2017.

Il Segretario
f.to Ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè

Prot. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA, E GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE INDIVIDUATE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 10 STAZIONI DI RICARICA E-BIKE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO.

Premessa.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette intende realizzare delle stazioni di ricarica e-bike all'interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio al fine di promuovere ed incentivare sistemi di mobilità sostenibile in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati dalla strategia di turismo sostenibile denominata TurNat (TURismo/NATura nel sistema dei Parchi e delle Reti di Riserva).

In particolare, tenendo conto dei principi di efficienza, economicità e buona amministrazione, l'intervento si configura come una sperimentazione in un'ottica di un turismo sostenibile che sa valorizzare i territori nel rispetto dell'ambiente e dei beni comuni che l'ente pubblico è chiamato a gestire.

Le postazioni di ricarica e-bike saranno ubicate presso i principali rifugi all'interno del territorio del Parco.

Nell'individuazione delle strutture ricettive interessate all'intervento si terranno in specifica considerazione i seguenti elementi:

- presenza di servizi di ristorazione e/o alloggio;
- raggiungibilità attraverso una viabilità/sentieristica accessibile in sicurezza con e-bike non necessariamente formate da personale formato;
- possibilità di effettuare un servizio di ricarica e-bike.
- Presso i rifugi individuati verranno installate delle bacheche studiate appositamente per consentire l'alloggiamento delle batterie delle e-bike in vani protetti all'interno dei quali effettuare l'allacciamento alla corrente. I dispositivi di allacciamento dovranno garantire un grado di protezione adatto agli ambienti esterni anche a spina inserita. Per ogni bacheca si prevede la presenza di sei vani dotati di un sistema di chiusura simile a quelli utilizzati negli armadietti delle piscine che consentano, ad esempio, lo stacco della chiave previo inserimento di moneta. Questo permette all'utente di allontanarsi dalla propria batteria durante la fase di ricarica utilizzando in libertà il proprio tempo di attesa.

Tutto ciò premesso, fra i signori:

- **ing. Massimo Corradi**, nato a Tione di Trento, il 14 luglio 1966 e domiciliato per la sua carica in Strembo, presso il Parco Naturale Adamello Brenta, con sede in Strembo in via Nazionale 24, codice fiscale n. 95006040224 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Sostituto Direttore, pro tempore

investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'ente medesimo ai sensi dell'articolo n. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg;

- **sig.** _____, nato a _____, il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Gestore del RIFUGIO _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale n. _____;

si conviene e si stipula la seguente convenzione:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione riguarda il servizio per garantire ai visitatori del Parco naturale Adamello Brenta la possibilità di ricaricare le e-bike presso le bacheche attrezzate e descritte in premessa, appositamente realizzate su delega del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2

(Compensi)

Tale servizio di ricarica di cui all'articolo 1 è garantito a titolo gratuito per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 3

(Durata)

Gli effetti della presente convenzione avranno una durata di 3 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di eventuale successivo rinnovo mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 4

(Oneri a carico del Gestore)

Il Gestore si impegna a non richiedere alcun compenso all'utenza fruitrice del servizio.

Il Gestore si obbliga a lasciare in evidenza il logo del Parco Naturale Adamello Brenta e della Provincia autonoma di Trento sulla stazione di ricarica.

Il Gestore acconsente all'installazione del quadro elettrico, a spese del Parco, presso la struttura che gestisce.

Il Gestore si impegna a segnalare con sollecitudine agli Uffici del Parco qualsiasi mal funzionamento della stazione di ricarica, affinché il Parco possa provvedere al ripristino della corretta funzionalità della struttura.

Art. 5

(Oneri a carico del Parco)

Il Parco, si obbliga a sostenere qualsiasi onere relativo alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della bacheca di ricarica e di tutte le opere inerente ad essa come descritto nella scheda di

descrizione del progetto - Allegato_1 alla Delibera di Giunta esecutiva del 12 ottobre 2017.

Art. 6
(Sicurezza)

Il Parco, attesta che la bacheca per la ricarica delle e-bike rispetta la normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 7
(Responsabilità)

Il Parco si obbliga a tenere sollevato il Gestore da qualunque danno a persone e cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa da terzi per l'uso dei punti di ricarica.

Art. 8
(Risoluzione per inadempimento e recesso)

E' prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti per gravi motivi, previo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni da far pervenire alla controparte.

Per quanto non disciplinato nella presente convenzione si rinvia agli articoli 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte del Gestore.

Art. 9
(Disposizioni anticorruzione)

Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Parco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Parco nei confronti del medesimo Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

Il Gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio eventuale personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 10
(Obblighi in materia di legalità)

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Parco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della convenzione nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione della presente convenzione la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Parco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

Art. 11

(Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nel corso delle attività dedotte dalla presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nel rispetto delle norme e dei principi fissati nel Decreto Legislativo n. 196/2003, articolo 13.

Art. 12

(Oneri fiscali)

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 l'imposta di bollo ai fini della stipulazione della presente Convenzione è a carico del Parco e viene computata ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e ss.mm..

La presente Convenzione non contempla contenuto patrimoniale né scopo lucrativo autonomi e pertanto è da intendersi assoggettata all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 131 del 1986 e ss.mm.

Art. 13

(Domicilio)

Le Parti che sottoscrivono il presente atto convengono eleggere il proprio domicilio, ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, rispettivamente:

a) _____ Gestore
presso _____

_____;

b) Parco Naturale Adamello Brenta, con sede in Strembo in via Nazionale 24, (Trento).

Art. 14

(Foro competente)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione saranno possibilmente definiti in via amministrativa. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie

saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal Gestore ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

_____, li _____

RIFUGIO

IL GESTORE

Trento, li _____

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
IL SOSTITUTO DIRETTORE
Ing. Massimo Corradi

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 139 di data 12 ottobre 2017.

Il Segretario
f.to Ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè

Progetto di realizzazione di stazioni di ricarica per e-bike nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.

La Provincia autonoma di Trento, attraverso il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, intende realizzare delle stazioni di ricarica per e- bike all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta al fine di promuovere ed incentivare sistemi di mobilità sostenibile all'interno del Parco, in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati dal TurNat.

In particolare, tale intervento si configura come il proseguimento di una sperimentazione recentemente effettuata nel Parco Nazionale dello Stelvio in un'ottica di un turismo sostenibile che sa valorizzare i territori nel rispetto dell'ambiente e dei beni comuni che l'ente pubblico è chiamato a gestire.

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Si prevede la realizzazione e posa di postazioni di ricarica per e-bike ubicate presso le principali strutture ricettive che si trovano all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta.

Considerato l'importo che può essere messo a disposizione, si stima che potranno essere realizzate 9 stazioni di ricarica.

Nell'individuazione delle strutture ricettive interessate dall'intervento si devono tenere in specifica considerazione i seguenti elementi:

- presenza di servizi di ristorazione e/o alloggio presso le strutture;
- raggiungibilità attraverso una viabilità/sentieristica accessibile in sicurezza con e-bike non necessariamente guidate da personale formato;
- possibilità di fornitura della corrente elettrica necessaria (da rete elettrica, generatori autonomi o altra fonte)

Presso le strutture individuate dovranno essere installate delle bacheche studiate appositamente per consentire l'alloggiamento delle batterie delle e-bike in vani protetti all'interno dei quali effettuare l'allacciamento alla corrente. I dispositivi di allacciamento dovranno garantire un grado di protezione adatto agli ambienti esterni anche a spina inserita. Per ogni bacheca si prevede la presenza di sei vani dotati di un sistema di chiusura simile a quelli utilizzati negli armadietti delle piscine che consentano, ad esempio, lo stacco della chiave previo inserimento di moneta. Questo permette all'utente di allontanarsi dalla propria batteria durante la fase di ricarica utilizzando in libertà il proprio tempo di attesa.

Per ogni punto di ricarica dovranno essere realizzati dei pannelli informativi da porre nella parte superiore della bacheca nei quali si forniranno le principali indicazioni sulle modalità di accesso nonché una mappa che indichi i vari punti di ricarica presenti sul territorio. Lo studio grafico e la stampa dovrà avvenire su materiale idoneo, su cui andrà apposto il logo "Ricarica Parco", secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite.

I lavori dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.

STIMA DEI COSTI

La spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 25.000,00=, comprensiva di oneri fiscali e di ogni altra spesa che si richiede per la realizzazione di quanto sopra descritto.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta
esecutiva n. 139 di data 12 ottobre 2017.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè

